



# **SALERNO PULITA S.P.A.**

Sede legale: Salerno, Via Tiberio Claudio Felice n°18 bis – cap 84131  
Codice fiscale / Partita IVA: 03306830658; REA SA - 287248

## **Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

*(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società  
e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ex art. 11 della L. 29/09/2000, n. 300)*

## **PARTE GENERALE**

Approvazione	Verbale assemblea ordinaria del 11.09.2017
1° aggiornamento	Determina Amministratore Unico AU9384 del 10.08.2018
2° aggiornamento	Determina Amministratore Unico AU10373 del 12.04.2022

## Indice

<i>IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231</i> .....	3
1. La responsabilità amministrativa e la normativa di riferimento .....	3
2. I soggetti qualificati alla commissione dei reati .....	4
3. L'impianto sanzionatorio .....	5
4. I reati e gli illeciti previsti dal Decreto .....	7
5. I reati commessi all'estero .....	17
6. L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e l'esonero da responsabilità amministrativa .....	17
7. Linee guida di riferimento .....	18
7.1. Confindustria .....	19
7.2. D.Lgs. 81/2008 art.30 .....	19
7.3. Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) .....	21
<i>L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DELLA SALERNO PULITA S.P.A.</i> .....	23
1. L'attività di SALERNO PULITA S.p.A. ....	23
2. L'assetto organizzativo e gestionale della Società .....	25
3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di SALERNO PULITA S.p.A. ....	25
3.1 Finalità e struttura del Modello .....	25
3.2 I principi di redazione del Modello .....	27
3.3 Il Codice Etico (rinvio) .....	28
3.4 La disciplina del whistleblowing (rinvio) .....	28
4. L'Organismo di Vigilanza (OdV) .....	29
4.1 Nomine e attribuzioni dell'OdV .....	29
4.2 Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza .....	30
4.3. Funzioni e poteri dei componenti dell'OdV .....	32
4.4. Attività di reporting dell'OdV nei confronti degli organi societari .....	35
4.5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....	35
5. La diffusione del Modello di organizzazione, gestione e controllo .....	38
5.1 Destinatari del Modello .....	38
5.2. Comunicazione e informazione .....	39
5.3 Formazione del personale .....	40
6. L'aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo .....	42
<i>GLOSSARIO E DEFINIZIONI</i> .....	43

## ***IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231***

### **1. La responsabilità amministrativa e la normativa di riferimento**

Il Decreto Legislativo n. 231, emanato l'8 giugno 2001, ha avuto come oggetto la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* ed ha introdotto, nel nostro ordinamento, il concetto di responsabilità diretta dell'Ente, relativamente alla commissione di illeciti da parte di soggetti funzionalmente riconducibili all'Ente stesso. Trattasi di responsabilità definita *“amministrativa”* dal legislatore ma equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale, scaturente dalla commissione di reati, specificatamente individuati dal Decreto, e accertata attraverso un procedimento penale.

Il Decreto individua i soggetti destinatari della normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche negli *“enti forniti di personalità giuridica, le società e associazioni anche prive di personalità giuridica”* (art. 1, comma 2), escludendo gli *“enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”* (art. 1, comma 3).

La Corte di Cassazione con le sentenze n. 28699 del 21 luglio 2010 e n. 234 del 10 gennaio 2011, ha confermato la riconducibilità delle società partecipate pubbliche, nell'ambito della previsione normativa del Decreto, in ragione della loro natura di imprese operanti secondo le norme del diritto privato, sebbene l'attività sia preordinata all'erogazione di servizi di rilevanza o interesse pubblico.

Inoltre è da segnalare che l'adozione e il conseguente aggiornamento del Modello, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, da parte delle società in controllo pubblico non ha carattere di obbligatorietà, ma al contempo è la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione che, con delibera n. 1134/2017, ne raccomanda fortemente l'adozione.

La responsabilità amministrativa dell'Ente, dunque, si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto ed è volta a punire in solido gli Enti, nel cui interesse o vantaggio, tali reati siano stati compiuti: l'Ente non risponde del reato commesso dalle persone fisiche, ma di un autonomo illecito amministrativo, riconducibile ad una carenza organizzativa, tale da rendere possibile la commissione del reato.

La Società non risponde per espressa previsione legislativa se prova di aver adottato, prima della commissione del reato, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi ed essi siano stati commessi, al contempo, eludendo fraudolentemente il Modello ed i protocolli aziendali adottati.

## **2. I soggetti qualificati alla commissione dei reati**

Gli Enti possono essere considerati responsabili ogni qualvolta il reato o l'illecito amministrativo è commesso nel proprio interesse o a proprio vantaggio, ovvero:

- per *interesse* si intende una condotta illecita posta in essere con l'esclusivo intento di arrecare un beneficio all'Ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito;
- per *vantaggio*, invece, si riferisce all'autore dell'illecito, che pur non avendo agito al fine di favorire l'Ente, abbia comunque fatto conseguire a quest'ultimo un qualsiasi beneficio, di tipo economico o meno.

La responsabilità amministrativa dell'Ente, inoltre, si estende anche alle ipotesi in cui uno dei reati rimanga nella forma del tentativo.

La Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

1. “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente stesso” (c.d. soggetti in posizione apicale o “apicali”; art. 5, comma 1, lettera a), del Decreto);
2. persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lettera b), del Decreto).

Dal dettato normativo del Decreto si deduce che la responsabilità amministrativa degli Enti non esclude, ma anzi si aggiunge, a quella della persona fisica che ha posto in essere il comportamento illecito.

### **3. L'impianto sanzionatorio**

Agli Enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di uno dei c.d. reati presupposto vengono applicate sanzioni interdittive e/o pecuniarie, che incidono sulla sua operatività e sul suo patrimonio.

L'apparato sanzionatorio ex. D.Lgs. 231/2001 è così sintetizzabile:

a) *Le sanzioni pecuniarie.* Si applicano per qualsiasi illecito amministrativo e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote".

Nell'ipotesi in cui l'Ente sia responsabile di una pluralità di illeciti amministrativi commessi con un'unica azione od omissione, o comunque nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione più grave aumentata sino al triplo.

Il Decreto prevede altresì ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria, allorché l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato risulti di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, o si è comunque adoperato in tal senso. La sanzione pecuniaria è, infine, ridotta nel caso in cui l'Ente abbia adottato un Modello idoneo alla prevenzione di reati della specie di quello verificatosi.

b) *Le sanzioni interdittive.* Si applicano per alcune tipologie di reati e per le ipotesi di maggior gravità e possono tradursi: nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per garantire l'erogazione di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In ogni caso, le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado – abbia:

✓ risarcito il danno, o lo abbia riparato;

- ✓ eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- ✓ messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- ✓ eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti – considerati di ravvedimento operoso – anziché la sanzione interdittiva, troverà applicazione la sola pena pecuniaria.

c) *La confisca.* Consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

d) *La pubblicazione della sentenza.* Può essere disposta quando all'Ente viene applicata una sanzione interdittiva; viene effettuata a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale.

Del pagamento della sanzione pecuniaria inflitta risponde soltanto l'Ente, con il suo patrimonio o il fondo comune; si esclude, pertanto, una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dello stesso.

Il Decreto prevede inoltre che, nel caso di trasformazione dell'Ente, resti ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Nelle ipotesi di fusione e scissione, la richiamata normativa (art. 29) stabilisce che l'Ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, è chiamato a rispondere dei reati dei quali erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione: se tuttavia la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento in ordine alla responsabilità amministrativa da reato, non deve tenersi conto delle condizioni economiche dell'Ente risultante dalla fusione, ma di quelle dell'Ente originario.

Se poi la scissione parziale avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Gli Enti beneficiari della scissione, in cui sia confluito in tutto o in parte il patrimonio della società scissa, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per reati anteriori

alla scissione: tale obbligo è tuttavia limitato al valore del patrimonio trasferito, sempre che gli Enti beneficiari non abbiano acquisito – anche solo in parte – il ramo di attività nell’ambito del quale è stato commesso il reato.

In forza della disposizione di cui all’art. 33 del Decreto, nell’ipotesi di cessione o di conferimento dell’azienda nell’ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l’Ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell’azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell’Ente cedente.

L’obbligazione del cessionario è tuttavia limitata al valore dell’azienda oggetto di cessione o di conferimento, nonché alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o comunque dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era a conoscenza.

#### **4. I reati e gli illeciti previsti dal Decreto**

Le fattispecie di reato richiamate dal Decreto sono numerosissime. Al nucleo di reati, originariamente previsto dall’iniziale impianto del Decreto, il legislatore ha ritenuto di aggiungere nel corso del tempo altre fattispecie, che hanno determinato un ampliamento sensibile dell’ambito di applicazione della normativa in esame.

Si riporta di seguito, l’elencazione dei reati e degli illeciti amministrativi ad oggi rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.

##### **1) *Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)***

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p. – art. 321 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. – art. 319-bis c.p. – art. 321 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p., co. 2 – art. 321 c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640 c.p., co. 2, n. 1)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Peculato (art. 314, co.1, c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)

## **2) *Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)***

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

## **3) *Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)***

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal d.lgs. n. 202/2016]

- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

**4) *Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del Decreto)***

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

**5) *Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)***

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali come segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

**6) *Reati societari (art. 25-ter del Decreto)***

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art.

2628 c.c.)

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c., terzo comma)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

**7) *Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)***

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)
- sottrazione di beni e denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (d.lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9.12.1999 (art.2)

**8) *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater1 del Decreto)***

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

**9) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)**

- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p., 1° e 2° comma)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.)
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

**10) Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto)**

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

**11) Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]**

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

**12) Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)**

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

**13) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)**

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

**14) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del Decreto)**

- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di carte di pagamento (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatico diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

**15) Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, del Decreto)**

- Altre fattispecie

**16) Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)**

In materia di tutela penale dei diritti di proprietà industriale, l'art. 15, co. 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 ha infine inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-novies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di cui ai seguenti articoli della legge 22 aprile 1941, n. 633:

- 171, comma 1, lettera a-bis), e comma 3
- 171-bis, comma 1 e comma 2
- 171-ter
- 171-septies
- 171-octies

**17) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

**18) Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)**

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/92, artt. 1, 2, 3 bis, 6)
- Sanzioni penali: scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose-scarichi sul suolo, sottosuolo e acque sotterranee-scarico di navi o aeromobili di sostanza vietate nelle acque del mare (d.lgs. 152/2006, art. 137)
- Attività di gestione non autorizzata di rifiuti (d.lgs. 152/2006, art. 256)
- Bonifica dei siti: inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (d.lgs. 152/2006, art. 257)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (d.lgs. 152/2006, art. 258)
- Traffico illecito di rifiuti (d.lgs. 152/2006, art. 259)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (d.lgs. n.152/2006, art. 260) - articolo abrogato dal d.lgs. 21/2018 e sostituito dall'art. 452 quaterdecies c.p.
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (d.lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Inquinamento doloso provocato da navi (d.lgs. 202/07, art. 8)

- Inquinamento colposo provocato da navi (d.lgs. 202/07, art. 9)
- Sanzioni (d.lgs. 152/2006, art. 279)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

**19) Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)**

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, d.lgs. n. 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, d.lgs. n. 286/1998)

**20) Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)**

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal d.lgs. n. 21/2018]

**21) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)**

- Frode in manifestazioni sportive (Articolo 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Articolo 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401)

**22) Reati tributari (art.25-quinquesdecies del Decreto)**

Sulla G.U. n. 301 del 24.12.2019 è stata pubblicata la legge 19.12.2019 n. 157, di conversione del Decreto Legge 26.10.2019 n. 124, che ha inserito i reati tributari all'interno del catalogo di cui al D. Lgs. n.231/2001.

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Infedele dichiarazione (art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)\*
- Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)\*
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)\*
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

\*solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro" (d.lgs. 14 luglio 2020 n. 75, attuativo della Direttiva (UE) 2017/1371)

**23) Contrabbando (art.25-sexiesdecies del Decreto)**

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR

n. 43/1973)

- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

**24) *Delitti contro il patrimonio culturale (art.25-septiesdecies del Decreto)***

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

**25) *Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art.25-duodevicies del Decreto)***

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

**26) *Reati transnazionali***

La legge 16 marzo 2006, n. 146 di “ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2006 (in vigore dal 12 aprile 2006), ha previsto la responsabilità amministrativa dell’ente per la realizzazione di un “reato transnazionale”, ossia di un reato:

- commesso in più di uno Stato

- ovvero commesso in uno Stato, quando una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in un altro Stato
- ovvero commesso in uno Stato, quando in tale reato sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato
- ovvero commesso in uno Stato, ma che abbia effetti sostanziali in un altro Stato
- punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato.

Questi i reati-presupposto previsti nell'ambito della categoria di illeciti in oggetto:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

La “sensibilità” delle diverse aree di attività, in relazione a ciascuno dei reati-presupposto previsti dalla normativa, è stata valutata a seguito all'individuazione degli illeciti che potenzialmente possono verificarsi, con riferimento alle attività poste in essere dalla SALERNO PULITA S.p.A. (di seguito anche “SALERNO PULITA” o “Società”); è stato possibile, di conseguenza, identificare più dettagliatamente, attività e processi operativi esposti al rischio di commissione degli illeciti, all'interno delle aree reati-presupposto identificati.

La valutazione preliminare di *check-up aziendale* e l'analisi dell'attività che la Società concretamente svolge, hanno consentito di circoscrivere l'attività di *risk assessment* in ottica 231 solo alle categorie di reato in relazione alle quali esiste un fondato rischio di commissione, escludendo quelle che solo astrattamente possono riguardare la Società; tale esclusione è stata valutata sulla base dell'analisi dell'attività svolta, del settore di appartenenza, della struttura organizzativa, delle modalità di gestione delle operazioni e così via.

Pertanto, le categorie di illeciti per le quali esiste una plausibile probabilità di commissione e che rappresentano la risultante dell'attività di *risk assessment* sono le seguenti:

- Delitti contro la Pubblica Amministrazione (*artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001*)
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (*art. 24-bis D.Lgs. 231/2001*)
- Delitti di criminalità organizzata (*art. 24-ter D.Lgs. 231/2001*)
- Reati societari (*art. 25-ter D.Lgs. 231/2001*)
- Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del Codice penale (*art. 25-septies D.Lgs. 231/2001*)
- Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (*art. 25-octies D.Lgs. 231/2001*)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (*art. 25-decies D.Lgs. 231/2001*)
- Reati ambientali (*art.25-undecies D.Lgs. 231/2001*)
- Reati tributari (*art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001*).

Il rischio di commissione dei reati di cui ai restanti articoli del Decreto

- *25-bis*: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- *25-quater*: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- *25-quater.1*: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- *25-quinquies*: Delitti contro la personalità individuale
- *25-sexies*: Abusi di mercato
- *25-octies.1*: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- *25-novies*: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- *25-duoecies*: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- *25-terdecies*: Razzismo e xenophobia
- *25-quaterdecies*: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
- *25-sexiesdecies*: Contrabbando
- *25-septiesdecies*: Delitti contro il patrimonio culturale
- *25-duodevicies*: Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

nonché dei reati transnazionali previsti dall'art. 10 della L. 146/2006, per quanto non lo si possa escludere del tutto, è stato ritenuto trascurabile o al di sotto della soglia di rischio accettabile sia in considerazione degli elementi in precedenza menzionati (natura dell'ente, settore di attività, mercati di riferimento, tipologia di clientela, ecc.), sia alla luce

dell'attività di *risk assessment* che ha evidenziato l'assenza dei presupposti operativi alla base del rischio di commissione dei reati presupposto, di cui alle suddette categorie.

## **5. I reati commessi all'estero**

Le società che hanno la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, sulla base dei seguenti presupposti:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato alla SALERNO PULITA;
- b) nei suoi confronti non deve aver proceduto lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- c) devono ricorrere i casi e le ulteriori condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice penale, affinché il cittadino e lo straniero possano essere puniti secondo la legge italiana per i reati commessi in territorio estero.

## **6. L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e l'esonero da responsabilità amministrativa**

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 disciplinano una forma di esonero dalla responsabilità amministrativa qualora la Società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, un Modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire la commissione degli illeciti penali considerati.

Il sistema normativo prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno alla Società, l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia, l'osservanza e l'effettiva attuazione del Modello nonché di sollecitarne l'aggiornamento normativo.

Un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatosi, deve rispondere alle seguenti esigenze:

- ✓ individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001
- ✓ prevedere specifici protocolli e procedure diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, finalizzate alla prevenzione di detti reati
- ✓ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati

- ✓ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello
- ✓ introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Nel caso di commissione di un reato tra quelli previsti dalla normativa da parte di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, la Società non ne risponde se prova che:

- prima della commissione del reato è stato adottato ed efficacemente attuato, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi
- ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ad un organismo interno alla Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo
- chi ha commesso il reato ha agito eludendo fraudolentemente il Modello
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza e controllo sull'attuazione del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Con riferimento al requisito dell'effettività, il legislatore ha espressamente stabilito la verifica periodica, nonché l'eventuale correzione/aggiornamento del Modello, ogni qualvolta la Società modifichi la propria struttura organizzativa o l'oggetto delle attività sociali, ovvero si rilevino significative violazioni delle prescrizioni. L'effettività è inoltre garantita dalla previsione di un "Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

## **7. Linee guida di riferimento**

Quanto ai contenuti del Modello la normativa relativa alle società a partecipazione pubblica non fornisce linee guida specifiche, opzioni organizzative vincolate, né indicazioni contenutistiche.

Nella redazione del presente Modello, pertanto, si è tenuto conto, delle seguenti linee guida di riferimento, alcune comuni anche alle società di diritto privato.

## **7.1. Confindustria**

Il Decreto prevede che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati anche sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti e la SALERNO PULITA S.p.A., nella predisposizione e aggiornamento del presente Modello, ha fatto riferimento alle “Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001” redatte da Confindustria (ultimo aggiornamento: giugno 2021).

Conformemente a quanto previsto dalle linee guida, anche per la Società sono state svolte le seguenti attività:

- analisi del contesto aziendale al fine di individuare le aree a rischio di commissione dei reati 231
- valutazione del sistema di controllo interno esistente e sua adeguatezza rispetto alle prescrizioni del Decreto
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo progettato da Confindustria sono:

- l'adozione di un Codice Etico
- l'implementazione di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro
- procedure manuali ed informatiche che regolino lo svolgimento delle attività
- poteri autorizzativi e di firma attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali
- sistemi di controllo e di gestione capaci di fornire tempestiva segnalazione di eventuali criticità
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le Linee Guida di Confindustria hanno per loro natura carattere generale, per cui le indicazioni in esse contenute sono state declinate con specifico riferimento alla realtà aziendale della SALERNO PULITA.

## **7.2. D.Lgs. 81/2008 art.30**

Per i reati previsti all'art. 25-*septies* del Decreto (omicidio colposo o lesioni gravi o

gravissime in violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 richiede che il Modello 231 assicuri l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Lo stesso art. 30 del D.Lgs. 81/2008 ribadisce che il Modello deve inoltre prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle sopracitate attività;
- per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

L'eventuale modifica a seguito del riesame del Modello organizzativo si rende necessaria quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Ad oggi nessuna norma impone l'adozione di un Sistema di gestione della salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL), tuttavia l'articolo 30 del D.Lgs. 81/08 "Modelli di

organizzazione e di gestione” si preoccupa di normare i sistemi SGSSL indicando quelli ritenuti conformi (SGSL UNI-INAIL 2001 o BS OHSAS 18001:2007 quest’ultima sostituita dalla ISO 45001:2018) definendone prioritariamente le caratteristiche.

La SALERNO PULITA S.p.A., ha implementato un sistema secondo la norma ISO 45001:2018 (già BS OHSAS 18001:2007), che è stato altresì di riferimento nella predisposizione e aggiornamento del presente Modello.

La Società nei casi di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e della tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, se dimostra, dunque, di aver adottato ed applicato efficacemente un Modello di organizzazione e di gestione, viene sollevata dalla responsabilità amministrativa in caso di commissione di uno dei reati presupposto.

### **7.3 Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**

Il co.2-bis dell’art. 1 della legge 190/2012, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, ha reso obbligatoria l’adozione delle misure integrative del “Modello 231”, ma non ha reso obbligatoria l’adozione del Modello medesimo, a pena di una alterazione dell’impostazione stessa del decreto n. 231 del 2001. Tale adozione, ove le società non vi abbiano già provveduto, è, però, fortemente raccomandata, almeno contestualmente alle misure integrative anticorruzione.

Con delibera n. 1134/2017 l’ANAC ha suggerito alle società partecipate dalla P.A. che abbiano già adottato il Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 di integrarlo con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità di cui alla Legge 190/2012, riconducendole in un documento unitario che tiene conto del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’ANAC.

Nondimeno, la SALERNO PULITA S.p.A. ha optato per mantenere il PTPCT come documento autonomo, ancorché necessariamente collegato al Modello 231/2001. Ne consegue che la mappatura dei reati contro la Pubblica Amministrazione contenuta nella parte speciale del Modello e che riguarda i processi ritenuti a rischio di commissione dei “reati 231” con i relativi presidi di controllo e di comportamento, trova il suo completamento nel PTPCT relativamente a quei processi mappati a rischio di commissione dei “reati 190/2012”.

I due documenti, Modello 231 e PTPCT considerati nel loro insieme, perseguono la copertura totale rispetto alle fattispecie di illeciti che possono astrattamente verificarsi nei rapporti tra la SALERNO PULITA S.p.A. e la Pubblica Amministrazione in generale.

Infine si sottolinea che le disposizioni organizzative volte a prevenire i reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001, unitamente al Codice Etico e al Codice di Comportamento, possono essere validamente impiegate anche per la prevenzione dei reati di corruzione passiva propri della legge 190/2012.

## ***L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DELLA SALERNO PULITA S.P.A.***

### **1. L'attività di SALERNO PULITA S.p.A.**

La Società è un ente di diritto privato in controllo pubblico, in quanto il suo capitale è detenuto dal Comune di Salerno e per conto del quale gestisce, in “*house providing*” i servizi ad essa affidati. Nello svolgimento della sua attività, oltre che alle norme ordinarie del diritto civile la Società è assoggettata altresì alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016).

L'attività della SALERNO PULITA S.p.A. è svolta in esecuzione dei due contratti rinnovati con il Comune di Salerno nel gennaio 2020, e che disciplinano i servizi di pulizia del suolo, di raccolta differenziata, di gestione dei centri comunali di raccolta e di gestione degli impianti, nonché di trasloco e facchinaggio presso le strutture comunali. Più in dettaglio:

- Contratto di Servizio rep. 26770/2020 per i servizi relativi al Settore Igiene Ambientale (in affidamento fino al 31/12/2024) in attuazione del quale sono state affidate dal Comune le seguenti attività:
  - 1) *Servizio di pulizia del suolo ed attività collaterali* (spazzamento stradale/lavaggio suolo aree pubbliche/svuotamento, lavaggio e disinfezione cestini stradali/pulizia arenili urbani/ igiene del suolo aree mercatali aperte/igiene del suolo e pulizia uffici e servizi del centro agro-alimentare/pulizia e manutenzione aree cimiteriali/lavori di pulizia sottopassi e sovrappassi pedonali/rimozione deiezioni animali/spazzamento stradale e rimozione micro discariche/pronto intervento ed interventi straordinari);
  - 2) *Servizio di raccolta differenziata* (raccolta porta a porta/raccolta differenziata toner e cartucce/raccolta differenziata degli imballaggi in vetro/pulizia intorno alle campane per la raccolta del vetro/raccolta, trasporto e smaltimento presso i centri comunali di raccolta dei rifiuti ingombranti e durevoli);
  - 3) *Servizio di gestione degli impianti* (gestione dei centri comunali di raccolta “Arechi” e “Fratte” – isole ecologiche / gestione dell'impianto di recupero per la messa a riserva di rifiuti non pericolosi (RSU) sito in località Ostaglio / attività di trasferimento del rifiuto organico/gestione dell'impianto di

*trattamento frazione organica rifiuti solidi urbani (FORSU) presso l'impianto di compostaggio di via A. De Luca – Salerno);*

- Contratto di Servizio rep. 26777/2020 per i servizi relativi al Settore Pulizie (in affidamento fino al 31/12/2024) in attuazione del quale sono state affidate dal Comune le seguenti attività:
  - 1) *Servizi ordinari di pulizia* (edifici comunali/ stadio “Arechi” e impianti sportivi/asili nido comunali/spazi teatri “Verdi” e “Augusteo”/piscine comunali e locali stadio “D. Vestuti”);
  - 2) *Altri servizi ordinari* (lavaggio, disinfestazione e manutenzione servizi igienici pubblici/trasloco e facchinaggio presso strutture comunali/pulizia e sgombero alloggi comunali).

La Società è iscritta nell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, n° NA/000323 alle seguenti categorie:

- Categoria 1, comma 10 – raccolta e trasporto di rifiuti urbani, classi b, c, d, e classe b per centri di raccolta;
- Categoria 2bis - produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di rifiuti propri;
- Categoria 4 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, classe e;
- Categoria 8 - intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, classe c;
- Categoria 9 - bonifica di siti, classe e.

La Società impiega ad oggi circa 450 dipendenti, divisi tra impiegati ed operai e applica due distinti contratti di contrattazione collettiva: il CCNL Fise Assoambiente per il Settore di Igiene Ambientale e il CCNL Multiservizi per il Settore Pulizia.

La SALERNO PULITA S.p.A. è, infine, società certificata UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018. Essa ritiene che la qualità, il rispetto per l'ambiente e l'attenzione ai requisiti di sicurezza nelle attività prestate, unitamente all'impegno etico e sociale, ottenuti attraverso dedizione costante in ogni fase del processo aziendale, siano la chiave per rispondere adeguatamente alle esigenze dei clienti e della collettività con la quale interagisce quotidianamente.

## **2. L'assetto organizzativo e gestionale della Società**

La SALERNO PULITA è gestita da un Amministratore Unico, nominato con decreto del Sindaco di Salerno, che è l'unico organo amministrativo-politico di vertice, coadiuvato nella gestione e amministrazione della Società, dai responsabili dei settori *tecnico, amministrativo, paghe e personale*, nonché dai coordinatori delle aree “raccolta differenziata/spazzamento”, “area impianti”, “pulizie e attività collegate”, “manutenzioni sede”.

Altro organismo della Società è il Collegio Sindacale, a cui spetta il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Al Collegio, composto da tre membri effettivi più due supplenti sono attribuite anche le funzioni di Organismo di Vigilanza (OdV) ai sensi dell'art. 6, co. 4-bis, del D.Lgs. n. 231/2001, per le attività di verifica del Modello organizzativo e di gestione adottato dalla Società. L'OdV svolge a sua volta le funzioni di attestazione dell'adempimento degli obblighi di trasparenza *ex art. 1, co. 8-bis, L. 6 novembre 2012, n. 190*.

Infine, a seguito dell'entrata in vigore del decreto attuativo della riforma Madia sulle società partecipate che ha previsto, tra le altre, il divieto di affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, la SALERNO PULITA ha provveduto a nominare un revisore legale unico, regolarmente iscritto al registro dei revisori legali dei conti, istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze.

## **3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di SALERNO PULITA S.p.A.**

### **3.1 Finalità e struttura del Modello**

Attraverso la costruzione del Modello, la SALERNO PULITA si pone come scopo la realizzazione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo, che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio reato e la loro conseguente proceduralizzazione.

L'adozione delle procedure e dei protocolli indicati nel presente Modello deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nei suoi Destinatari di quali siano le

condotte che rappresentano un illecito penale, che la Società fortemente condanna, anche quando potrebbe apparentemente trarne un vantaggio; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, rappresenta lo strumento che consente alla Società di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione dei reati.

Il sistema di controllo preventivo della Società è ispirato ai principi di:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione, per cui qualunque attività, rientrante nelle aree a rischio, deve essere adeguatamente documentata, in modo da poter rilevare in ogni momento quali siano state le principali fasi di ogni operazione, quali le ragioni del suo compimento, quali i soggetti che le hanno autorizzate e/o compiute;
- separazione delle funzioni, con l'obiettivo che nessuno possa gestire in totale autonomia tutte le fasi di un processo, per cui deve esserci una netta separazione di ruoli ed una differenziazione di compiti tra i soggetti in esso coinvolti;
- previsione di modalità specifiche di gestione delle risorse finanziarie;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio in caso di violazione delle norme del Codice Etico, del Modello e delle procedure dallo stesso richiamate e vigenti in azienda;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza (OdV), dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione;
- istituzione di adeguati flussi informativi da e verso l'organismo di controllo.

La SALERNO PULITA S.p.A., sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine, delle aspettative del socio unico e del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001 ed al suo aggiornamento. Considerato che esso costituisce atto di emanazione dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. a) del Decreto, le eventuali successive modifiche e/o integrazioni del Modello, sono prerogativa dell'organo stesso. In particolare, occorrerà provvedere a modificare e integrare il Modello al verificarsi di circostanze particolari quali, a livello esemplificativo e non esaustivo, interventi legislativi che inseriscano nel Decreto nuove fattispecie di reato di interesse per la Società, ovvero significative modifiche dell'assetto societario, o ancora il significativo ampliamento o la

diversificazione dell'attività aziendale.

La struttura del Modello è così articolata:

- I. Parte generale, volta ad illustrare i contenuti del Decreto, nonché la funzione, i Destinatari, i principi generali del Modello e gli obiettivi che la sua adozione si prefigge;
- II. Parte speciale, tesa a dettagliare i contenuti specifici del Modello adottato, declinandoli nei processi aziendali individuati come i più sensibili alla commissione dei reati presupposti mappati.

Costituiscono parte integrante del Modello il “Codice Etico” (allegato 1) e il “Sistema Disciplinare” (allegato 2).

### **3.2 I principi di redazione del Modello**

Il presente documento è redatto sulla base dei seguenti principi:

1. individuazione delle attività e dei processi fondamentali in cui si estrinseca la gestione della Società;
2. screening dei reati e mappatura delle aree sensibili;
3. rilevazione dei presidi di prevenzione esistenti e *gap analysis*;
4. sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (proporzionale al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
5. implementazione di un sistema di deleghe e procure idoneo ai fini della prevenzione dei reati, in modo da assicurare una efficace ed efficiente gestione delle attività svolte dalla Società;
6. adozione di meccanismi di formalizzazione e proceduralizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi di ogni processo, impediscano una gestione impropria delle risorse finanziarie della Società;
7. definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
8. applicazione del principio di separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
9. individuazione del profilo, dei requisiti e delle funzioni da attribuire all'Organismo di Vigilanza;
10. monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché del Modello con suo conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*, anche a campione).

Infine il D.Lgs. 231/2001, all'art. 6, co. 2, lettera c), prevede espressamente per l'Ente l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello".

In ossequio a tale previsione il presente Modello, come sopra indicato, è completato dal Sistema Disciplinare.

### **3.3 Il Codice Etico (rinvio)**

Le prescrizioni contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico e si fondano sui principi di quest'ultimo.

Il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama all'osservanza tutti i Destinatari.

Attraverso l'accettazione del Codice Etico, la Società persegue il fine di contribuire a rafforzare la cultura della legalità come valore fondante, oltre a offrire un valido strumento di sensibilizzazione e guida dell'operato di tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto, affinché tengano, nella propria attività, comportamenti corretti e lineari tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

### **3.4 La disciplina del *whistleblowing* (rinvio)**

La redazione del presente Modello tiene in considerazione dei più recenti interventi normativi, tra cui quello relativo alla Legge n. 179 del 30 novembre 2017, che ha modificato la disciplina del D.Lgs. 231/2001, inserendo i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all'art. 6. In seguito alle modifiche intervenute, il Decreto stabilisce esplicitamente che i modelli debbano prevedere:

- a) canali di comunicazione che consentano sia ai soggetti in posizione apicale che a quelli in posizione subordinata di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai fini della norma in questione e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;*
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità*

*informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;*

- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;*
- d) nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.*

In ossequio a tali prescrizioni, il presente Modello è completato dalla procedura di *whistleblowing*.

## **4. L'Organismo di Vigilanza (OdV)**

### **4.1 Nomine e attribuzioni dell'OdV**

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, l'organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché monitorarne l'aggiornamento deve essere un organismo interno alla Società (art. 6. 1, b) del D.Lgs. 231/2001) e diverso dall'organo amministrativo.

Per garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati, l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV), costituito in forma monocratica o collegiale, riporta direttamente ai vertici della Società, e che nella SALERNO PULITA S.p.A., sono individuati rispettivamente nell'Amministratore Unico e nel Collegio Sindacale.

L'OdV impronta le proprie attività a criteri di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione, così da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello. L'autonomia e l'indipendenza dell'OdV devono sussistere rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della Società e, in particolare, dell'organo amministrativo.

L'OdV deve altresì godere di garanzie tali da impedire che l'organo stesso - o alcuno dei suoi componenti - possa essere rimosso o penalizzato in conseguenza dell'espletamento dei propri compiti. Il requisito della professionalità si traduce, invece, nella capacità dell'OdV di assolvere alle proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello, nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice societario.

Con riferimento, infine, alla continuità di azione, l'OdV dovrà vigilare costantemente sul

rispetto del Modello, verificarne assiduamente l'effettività e l'efficacia, assicurarne il continuo aggiornamento, rappresentare un referente costante per gli esponenti aziendali e i dipendenti.

#### **4.2 Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza**

L'organo amministrativo della Società provvede alla nomina dell'OdV (monocratico o collegiale), così come alla eventuale revoca del medesimo.

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità d'azione richiesta, la durata dell'incarico è fissata in tre anni, eventualmente rinnovabili con provvedimento dell'organo amministrativo. In ogni caso, l'OdV rimane in carica fino alla nomina del successore.

In ordine ai requisiti di professionalità e di onorabilità, alle cause di (in)eleggibilità, di revoca, di decadenza e di sospensione e ai compensi dell'OdV, è previsto quanto segue.

##### ***(i) Requisiti di professionalità ed onorabilità. Cause di ineleggibilità***

L'Organismo di Vigilanza deve essere in possesso di requisiti di professionalità e di onorabilità. Per quanto concerne questi ultimi, non può essere nominato in qualità di OdV il soggetto che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Non possono essere nominati in qualità di componente dell'OdV (ovvero di OdV monocratico):

- 1) coloro i quali abbiano subito una sentenza di condanna per un delitto non colposo, ancorché non definitiva o con pena condizionalmente sospesa, o una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione:
  - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267. A partire dal 15 agosto 2020, data di entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il riferimento al R.D. n. 267/1942 dovrà essere sostituito con quello al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (artt. 322 – 347);
  - a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
  - per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
  - per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del Codice civile così come riformulato dal D.Lgs. n. 61/2002;
  - per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  - per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- 2) coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno alla Società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
- 3) coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della L. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della L. 55/1990 e successive modificazioni.

I componenti dell'OdV (ovvero l'OdV monocratico) devono autocertificare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

#### ***(ii) Revoca***

L'organo amministrativo può revocare l'OdV:

- nel caso in cui si verificano rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, in ordine ai compiti indicati nel Modello;
- per ipotesi di violazione degli obblighi di cui al regolamento dell'OdV;
- quando venga a conoscenza delle predette cause di ineleggibilità, anteriori alla nomina e non indicate nell'autocertificazione;
- quando intervengano le cause di decadenza di seguito specificate.

#### ***(iii) Decadenza***

L'OdV decade dalla carica nel momento in cui, successivamente alla nomina:

- ricada in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;

- perda i requisiti di onorabilità;
- si accerti che ha rivestito la qualifica di OdV in seno alla Società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto, in relazione a reati o illeciti amministrativi commessi durante la loro carica.

**(iv) Sospensione**

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di OdV:

- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della L. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della L. 55/1990 e successive modificazioni.

**(v) Rinuncia e recesso**

In caso di rinuncia, recesso, morte, l'organo amministrativo provvede a sostituire prontamente il componente dell'OdV (ovvero l'OdV monocratico) venuto meno con un altro soggetto in possesso dei requisiti sopra riportati.

L'Organismo di Vigilanza utilizza le risorse finanziarie necessarie per il suo funzionamento e per l'adeguato svolgimento dei compiti di vigilanza sulla base della previsione economica, indicata da esso stesso, nella relazione annuale all'organo amministrativo e secondo le procedure di *budget* adottate dalla Società. Sulla scorta di tale previsione, l'organo amministrativo stanziava annualmente il *budget* destinato all'OdV.

L'OdV verbalizza le proprie attività di verifica almeno quattro volte l'anno secondo un calendario a tal fine predisposto, pur potendo tuttavia programmare ulteriori verifiche, ogni qualvolta risulti necessario per l'effettivo svolgimento delle sue funzioni. D'altra parte, resta ferma la possibilità dell'organo amministrativo di convocare l'OdV ogniqualvolta si rendano necessari chiarimenti, notizie o giudizi valutativi.

Per tutti gli altri aspetti organizzativi si rimanda al regolamento di funzionamento che l'OdV provvede ad adottare senza indugio all'atto del proprio insediamento.

### **4.3. Funzioni e poteri dei componenti dell'OdV**

Come innanzi indicato, il Decreto espressamente indica la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la cura del suo aggiornamento quali compiti dell'OdV. Per quanto attiene al primo aspetto, a tale organismo sono affidati i compiti di

seguito descritti:

- vigilare costantemente sull'osservanza, da parte dei Destinatari, del Modello e delle prescrizioni ivi contenute, con particolare riguardo alle aree sensibili. A tal fine l'OdV è tenuto a predisporre un piano annuale delle verifiche;
- monitorare l'effettività e l'adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla reale capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- sollecitare l'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione delle mutate condizioni aziendali e/o all'evoluzione normativa in materia;
- attuare le procedure di controllo previste dal Modello, richiedendo l'emanazione di apposite procedure secondo le disposizioni attualmente in vigore nella Società e coordinandosi con le altre funzioni all'interno della Società;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale, su base periodica e con interventi a sorpresa, su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati vengono riassunti nel corso delle comunicazioni di reporting agli organi societari;
- coordinarsi con l'organo amministrativo per accertare l'esistenza di un adeguato programma di formazione per il personale in ordine alle attività sensibili e, in particolar modo, in materia di prevenzione e sicurezza;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- effettuare attività di raccolta, di elaborazione e di conservazione di ogni informazione rilevante acquisita nell'espletamento delle proprie funzioni, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essergli trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato su tutti gli aspetti che possono esporre la Società al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;

- riferire periodicamente agli organi sociali in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello;
- segnalare all'organo amministrativo, al fine di avviare il procedimento disciplinare, le eventuali violazioni al Modello riscontrate nonché le infrazioni effettuate dai soggetti tenuti al rispetto dei principi etici della SALERNO PULITA, al fine di valutare se esperire i rimedi previsti;
- fornire chiarimenti ai Destinatari rispetto a quesiti inerenti al Modello e ricevere qualsivoglia suggerimento teso ad implementare lo stesso ed a renderlo maggiormente efficace;
- istituire operativamente una casella di posta elettronica e un indirizzo di posta fisica ove i Destinatari del Modello possano inoltrare le segnalazioni inerenti alle violazioni delle prescrizioni dello stesso, nonché alle infrazioni da parte dei soggetti tenuti al rispetto dei principi etici della SALERNO PULITA e alle norme specifiche del Modello.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nessuno escluso. Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza, non possono essere sindacate da alcun organismo o struttura aziendale.

L'OdV, anche per tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- a) di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei suoi compiti;
- b) di accedere liberamente presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- c) di disporre, ove occorra, l'audizione delle varie strutture aziendali che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- d) di avvalersi della collaborazione di consulenti esterni per lo svolgimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza gode, pertanto di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali nonché di risorse finanziarie e professionali adeguate, il cui stanziamento è approvato annualmente dall'organo amministrativo.

#### **4.4. Attività di reporting dell'OdV nei confronti degli organi societari**

L'Organismo di Vigilanza provvede ad informare in ordine all'attività svolta l'organo amministrativo e l'organo di controllo ogni qualvolta risultasse opportuno.

Su base annuale, l'OdV deve inoltre predisporre una relazione in forma scritta, indirizzata all'organo amministrativo, avente ad oggetto:

- l'attività svolta nel periodo di riferimento dallo stesso Organismo;
- le eventuali criticità emerse, sia in termini di comportamenti sia in termini di episodi verificatisi;
- gli interventi correttivi pianificati e il loro stato di realizzazione.

Nella medesima relazione, l'OdV elabora un piano delle attività previste per l'anno successivo da sottoporre all'organo amministrativo; quest'ultimo può richiedere all'Organismo verifiche supplementari su specifici argomenti.

L'organo amministrativo ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza.

#### **4.5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

Per un più compiuto svolgimento dell'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello organizzativo adottato dalla SALERNO PULITA S.p.A., tutte le funzioni aziendali sono tenute ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità esposte nel presente paragrafo. Identico obbligo sussiste per consulenti e *partner* della Società.

I Destinatari, in particolare, devono segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione o all'ipotenziale commissione di reati o di deviazioni comportamentali rispetto ai principi ed alle prescrizioni contenuti nel Codice Etico e nel Modello. I dirigenti e/o i responsabili dei settori devono segnalare, in particolare, le violazioni del Modello commesse dai dipendenti che rispondono loro gerarchicamente.

L'OdV ha la facoltà di richiedere ed assumere informazioni, finalizzate all'espletamento dei propri compiti in piena autonomia, insindacabilità ed indipendenza, dall'organo amministrativo, dai sindaci, dai responsabili di funzione e da ciascun Destinatario.

Devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse, in ogni caso, le seguenti informazioni:

a) Tutte quelle che possono avere attinenza con potenziali violazioni del Modello, ma senza che ciò costituisca limitazione:

- eventuali ordini ricevuti dai superiori ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna o il Modello; eventuali richieste od offerte di denaro, di doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- eventuali scostamenti significativi dal *budget* o anomalie di spesa emersi dalle richieste di autorizzazione nella fase di consuntivazione del controllo di gestione;
- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione, su cui si fondano le registrazioni contabili;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;
- eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezza dei luoghi o delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione individuale, messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- qualsiasi scostamento riscontrato nel processo di valutazione delle offerte rispetto a quanto previsto nelle procedure aziendali o ai criteri predeterminati.

In merito alla tempistica delle segnalazioni, tutte le segnalazioni di cui alla lettera a) devono essere effettuate tempestivamente a seguito del verificarsi dell'evento.

b) Tutte quelle relative all'attività della Società, senza che ciò costituisca limitazione, che possono assumere rilevanza in relazione all'espletamento, da parte dell'OdV, dei compiti ad esso assegnati:

- i rapporti preparati, nell'ambito della loro attività, dai responsabili di funzione;

- le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti;
- gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
- le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 T.U. 81/2008, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società;
- il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché eventuali bilanci di periodo;
- gli incarichi conferiti alla società di revisione;
- le comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta;
- gli eventuali risultati delle verifiche effettuate e finalizzate a riscontrare gli aspetti etici della prestazione lavorativa.

In merito alla tempistica tutte le segnalazioni di cui alla lettera b), devono essere effettuate nell'immediato verificarsi dell'evento, ad eccezione della comunicazione del bilancio annuale che deve avvenire a cura degli amministratori entro quindici giorni dall'approvazione.

Al fine di facilitare le segnalazioni all'OdV da parte dei Destinatari, la SALERNO PULITA S.p.A. ha attivato un'apposita casella di posta elettronica [segnalazioniodv@salerнопulita.it](mailto:segnalazioniodv@salerнопulita.it), fermo restando che l'acquisizione delle segnalazioni può comunque avvenire tramite posta ordinaria indirizzandola all'Organismo di Vigilanza, presso la sede della Società, o in forma orale direttamente ai membri dell'OdV. È sempre garantita la riservatezza dell'identità del segnalante.

Si precisa in questa sede, che in un'ottica di integrazione tra Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTCPT) e Modello organizzativo (MOG), nonché di semplificazione degli adempimenti, occorre assicurare il necessario coordinamento tra le funzioni del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e quelle dell'Organismo di Vigilanza (OdV), inclusa la gestione delle segnalazioni di presunte situazioni di illecito.

Pertanto, si è ritenuto di predisporre una procedura unica per la gestione delle segnalazioni

concernenti le fattispecie di reato inerenti sia la L. 190/2012 (anticorruzione) sia il D.Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa degli Enti), considerata anche la possibile sovrapposizione di alcune delle fattispecie medesime.

Sul punto si rinvia alla procedura *whistleblowing* approvata dalla SALERNO PULITA S.P.A..

## **5. La diffusione del Modello di organizzazione, gestione e controllo**

### **5.1 Destinatari del Modello**

I Destinatari del Modello 231 sono tutti i soggetti che, nell'espletamento delle proprie attività lavorative, operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società, siano essi dipendenti o soggetti terzi.

Sono quindi Destinatari del Modello 231 della Società:

- coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione della SALERNO PULITA S.p.A.,
- coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione e controllo della SALERNO PULITA S.p.A.,
- coloro che operano per la SALERNO PULITA S.p.A., sotto la sua direzione o vigilanza, in forza di un rapporto di lavoro di qualunque natura e durata; sono inclusi in questa categoria i contratti di lavoro subordinato, parasubordinato, tirocinio formativo, stage e ogni altra tipologia contrattuale prevista dalle leggi in vigore,
- chiunque agisca in nome e per conto della SALERNO PULITA S.p.A., sotto la sua direzione e vigilanza, a prescindere dal vincolo di subordinazione.

I Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la SALERNO PULITA.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della stessa, ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa stessa un vantaggio.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico. In particolare la Società, si attiverà in modo che i seguenti soggetti risultino informati e sensibilizzati in merito ai principi contenuti nel Codice Etico della SALERNO

PULITA S.p.A.:

- soggetti giuridicamente indipendenti ma che agiscono nel perseguimento di interessi e obiettivi comuni con la SALERNO PULITA S.p.A., nell'ambito e in forza di accordi giuridici o commerciali specifici, es. joint-venture, associazioni temporanee di imprese, ecc., per tutta la durata dell'accordo,
- fornitori di beni e servizi, per tutta la durata del rapporto contrattuale con la SALERNO PULITA S.p.A.

## **5.2. Comunicazione e informazione**

La conoscenza e l'adeguamento alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico rappresentano un requisito essenziale per l'instaurazione ed il mantenimento di rapporti collaborativi della Società non solo con il personale dipendente ed i collaboratori, ma anche con terzi.

Nei confronti di tutti i Destinatari del Modello, la SALERNO PULITA S.p.A. s'impegna a diffondere la conoscenza dello stesso ed ogni connessa informativa in un contesto di assoluta trasparenza, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento dei soggetti che ne sono destinatari nelle aree di attività a rischio.

### **Comunicazione ai dipendenti**

L'adozione del presente Modello è comunicata *in primis* al personale dipendente. La comunicazione dovrà sempre essere diffusa, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello.

In particolare, un'efficace attività di comunicazione deve:

- essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai Destinatari della comunicazione, al fine di fornire le informazioni in tempi utili, permettendo al personale destinatario di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente;
- garantire qualità ed esaustività in termini di contenuti;
- essere tempestiva, aggiornata (deve contenere l'informazione più recente) e accessibile.

A tal fine, dal punto di vista operativo, si procede attraverso:

- l'invio di una comunicazione a firma dell'organo amministrativo a tutto il personale sui contenuti del Decreto, sull'importanza della sua effettiva attuazione, sulle modalità di informazione/formazione previste dalla Società;
- la diffusione del Modello e dei suoi aggiornamenti attraverso i sistemi di comunicazione interna aziendale e l'invio dello stesso tramite posta elettronica a tutto il personale;
- l'affissione in bacheca del Modello, nella sua interezza.

Agli eventuali nuovi assunti verrà consegnato, unitamente alla documentazione prevista in sede di assunzione, un *kit* informativo contenente un estratto del Modello, mediante il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

I suddetti soggetti, al momento della consegna del presente Modello, lo sottoscriveranno per presa visione e accettazione e si impegneranno, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle aree sensibili e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, al rispetto dei principi, delle regole e dei protocolli in esso contenuti.

#### **Informativa nei confronti di fornitori, collaboratori esterni, consulenti e *partners***

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra *partners* commerciali e finanziari, collaboratori a vario titolo, clienti e fornitori, informandoli sul contenuto del Modello e delle regole e dei principi di controllo in esso contenuti, nonché dell'esigenza che i loro comportamenti siano conformi alle prescrizioni del Decreto. A tal proposito, tutti i soggetti che a vario titolo interagiscono con la Società sono tenuti a sottoscrivere un'apposita clausola contrattuale di presa visione e accettazione dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello (cosiddetta "clausola 231").

### **5.3 Formazione del personale**

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale della Società garantire a tutti i Destinatari del medesimo un grado di formazione adeguato relativamente alle regole di condotta e ai protocolli ivi contenuti.

Tutti i Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali la Società ritiene di perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva

conoscenza delle prescrizioni del Modello e le ragioni sottese ad una sua efficace attuazione nei confronti di soggetti le cui attività sono state riscontrate, o potrebbero essere, a rischio.

A tale scopo, in fase di prima approvazione o di revisione, l'organo amministrativo predispone un piano di formazione preliminare, prevedendo apposite riunioni tra il personale e l'organo amministrativo alla presenza dell'Organismo di Vigilanza, con riferimento ai criteri fondamentali della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ai reati presi in considerazione dal Decreto, nonché alla tipologia di sanzioni previste, alle metodologie d'analisi adottate e così via. L'organo amministrativo, supportato dall'Organismo di Vigilanza, è responsabile della corretta formazione del personale in merito all'applicazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento ai requisiti, un programma di formazione deve:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (operaio, impiegato, dirigente, ecc.);
- differenziare i contenuti in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno della Società (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);
- stabilire la periodicità dell'attività formativa;
- prevedere relatori competenti e autorevoli al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per la Società e per le strategie che la stessa vuole perseguire;
- stabilire l'obbligatorietà della partecipazione ai programmi di formazione, definendo appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti.

Oltre ad una fase di tipo generale, dunque, il livello di formazione e di informazione dei Destinatari avrà un differente grado di approfondimento, con particolare attenzione nei confronti di quei dipendenti che operano nelle aree ritenute maggiormente sensibili. L'attività di formazione è pertanto differenziata in funzione della qualifica dei Destinatari, nonché del livello di rischio dell'area in cui operano, e sarà effettuata con cadenza almeno annuale.

La formazione specifica dovrà consentire al soggetto che ne fruisce di:

- avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l'attività stessa;

- acquisire la capacità d'individuare eventuali anomalie e segnalarle, nei modi e nei tempi utili, per l'implementazione di possibili azioni correttive.

Sarà cura dell'OdV, d'intesa e in stretto coordinamento con l'organo amministrativo, valutare l'efficacia del piano formativo con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro reiterazione, ai controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e alle misure da adottare avverso quanti non frequentino senza giustificato motivo.

## **6. L'aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo**

Il Decreto espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello, affinché esso rifletta costantemente le specifiche esigenze della Società e la sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- modifiche e integrazioni al D.Lgs. 231/2001, soprattutto in relazione ai reati presupposto ivi contemplati;
- variazioni significative della struttura organizzativa;
- introduzione di nuove attività e/o nuovi servizi che ne modifichino in modo non marginale l'assetto organizzativo.

Potranno altresì essere valutati interventi di adeguamento del Modello al verificarsi di violazioni e/o di rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Segnatamente, giova sottolineare ancora come l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, competano esclusivamente all'organo amministrativo, la cui azione potrà essere sollecitata dall'Organismo di Vigilanza.

## ***GLOSSARIO E DEFINIZIONI***

Di seguito si riporta una legenda delle nozioni comunemente utilizzate all'interno del presente documento.

### **Aree di attività**

Aree operative omogenee, le cui attività possono essere attribuite alla responsabilità di un soggetto dotato di sufficiente autonomia gestionale sulla base di deleghe funzionali formalizzate nell'organigramma e nel mansionario aziendale.

### **Attività sensibili (definite anche “a rischio”)**

Attività aziendali nel cui ambito potrebbero crearsi le occasioni, le condizioni e/o gli strumenti per la commissione dei reati contemplati dalla normativa.

### **Collaboratori**

Soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale e altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale; quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la SALERNO PULITA verso terzi.

### **Consulenti**

Coloro i quali forniscono informazioni e pareri e assistono la Società nello svolgimento di determinati atti, in virtù di comprovata esperienza e pratica in specifiche materie.

### **Decreto**

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”, nel contenuto vigente.

### **Destinatari**

I soggetti ai quali si applicano tutte le disposizioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

### **Dipendenti**

Persone “sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente” (ai sensi dell'art. 5, co.1, lett. a) e

b) del Decreto), ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato (anche stagionale), di qualsivoglia natura, con la Società.

### **Ente**

Ai sensi del Decreto, qualsiasi società, consorzio, associazione o Società o altro soggetto di diritto, sia esso dotato, o meno, di personalità giuridica, nonché qualsiasi ente pubblico economico.

### **Esponenti aziendali**

I soci, l'organo amministrativo e i componenti degli altri organi sociali, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale (es. responsabile di stabilimento), per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, ai sensi del Decreto.

### **Fornitori**

Coloro che forniscono beni o servizi nei confronti della SALERNO PULITA S.p.A.

### **Incaricato di pubblico servizio**

L'art. 358 c.p. stabilisce che "agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio". Il secondo comma, novellato dalla L. n. 86/90 e successivamente dalla L. n. 181/92, aggiunge che per "pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Nella categoria in oggetto rientrano coloro che, pur non essendo propriamente pubblici ufficiali con le funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), svolgono comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

### **Modello**

Il presente Modello e i suoi allegati, nonché gli altri documenti elencati in premessa come facenti parte integrante dello stesso.

### **Norme**

Gli atti normativi – italiani, stranieri o sovranazionali – comunque denominati (compreso il presente Modello e il Decreto), nella loro versione in vigore al momento del fatto, anche per effetto di modifiche successive, e comprensivi delle norme o prescrizioni richiamate,

primarie, secondarie, ovvero frutto dell'autonomia privata.

### **Organismo di Vigilanza**

Organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello (ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b) del Decreto).

### **Pubblico ufficiale**

Ai sensi dell'art. 357 c.p., sono “coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Nella categoria in oggetto rientrano, tra gli altri, gli ufficiali giudiziari, i consulenti tecnici del giudice, i notai, gli esattori di aziende municipalizzate, le guardie giurate, i dipendenti comunali, i dipendenti INPS, ecc.

### **Reato**

I reati previsti dal Decreto 231 e, più in generale, dalle norme dallo stesso richiamate, nonché ogni altra fattispecie di illecito per la quale in futuro dovesse essere prevista la responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto.

### **Sequestro conservativo**

Strumento processuale finalizzato ad attuare una tutela cautelare nei casi in cui vi sia la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, nonché le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato.

Possono essere oggetto di sequestro conservativo i beni mobili o immobili della Società, nonché somme o cose alla stessa dovute. Con il sequestro si crea un vincolo di indisponibilità giuridica dei beni assoggettati a tale misura cautelare.

### **Sequestro preventivo**

Strumento processuale finalizzato a scongiurare il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le sue conseguenze, ovvero agevolare la commissione di altri reati. Con il sequestro si crea un vincolo di indisponibilità giuridica dei beni assoggettati a tale misura cautelare. Il Decreto prevede che tale misura possa

essere disposta dal giudice in relazione ad ogni cosa che possa essere oggetto di confisca ai sensi della medesima normativa.

### **Soggetti apicali**

Gli esponenti aziendali e i soggetti che, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, "rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione ed il controllo dello stesso" (art. 5 comma 1 lett. a).

### **Soggetti pubblici**

Le amministrazioni pubbliche, quindi le aziende e le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, i concessionari di servizi pubblici, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, nonché i componenti degli organi comunitari, i funzionari e gli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee, le persone comandate dagli stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le comunità europee che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle comunità europee, i membri o gli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le comunità europee e coloro che, nell'ambito di altri stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.